

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

Regolamento del Consiglio di Area Didattica

in Scienze Applicate Ai Beni Culturali

[approvato il 17 luglio 2015, modificato il 6 novembre 2015 e integrato il 19/12/2018]

Art. 1

Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo e del Regolamento della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio dell'Area Didattica in Scienze Applicate ai Beni Culturali, d'ora in avanti denominato CAD, cui fanno riferimento i Corsi di Laurea in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei Beni Culturali (Classe L-43), in Scienze e tecnologie per la conservazione dei Beni Culturali (Classe LM-11) e il Master internazionale Erasmus Mundus ARCHMAT dell'Università degli Studi di Roma "Sapienza".

Art. 2

Organi

Sono organi dell'Area Didattica:

il/la Presidente

il Consiglio

Art. 3

Presidente

Il Presidente rappresenta il CAD. Sovrintende e coordina le attività del Consiglio, organizza la programmazione didattica e, in accordo con i Dipartimenti coinvolti, le coperture didattiche dei singoli insegnamenti, è responsabile della presentazione annuale presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell'offerta formativa.

Al Presidente spetta il compito di convocare e presiedere il Consiglio, determinare l'ordine del giorno, provvedere alla redazione dei verbali e curare l'esecuzione delle delibere adottate.

Il Presidente è coadiuvato nella gestione delle attività del CAD dal/dalla Referente per la didattica del Dipartimento che assicura il supporto per un'efficace erogazione della didattica dei CDS presenti nel CAD.

Il Presidente può nominare fino a due Vice Presidenti, di cui uno vicario, scelti fra gli strutturati Sapienza a tempo indeterminato che fanno parte del CAD. Il Presidente può, a tal fine, indire una consultazione elettorale.

In caso di assenza temporanea o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente vicario, oppure, in sua assenza, dal Decano del CAD.

Il Presidente è nominato dal Rettore, previa consultazione del CAD, tra i professori di ruolo di I e di II fascia a tempo pieno del Corso stesso e, in caso di impossibilità e di indisponibilità dei suddetti professori, tra i Ricercatori a tempo indeterminato in servizio a regime di tempo pieno¹.

Per l'elezione del Presidente, il Consiglio, nella composizione di cui al successivo art. 4, viene convocato dal Decano del corpo docente tra sei e un mese prima della scadenza naturale del mandato. Nel caso di cessazione anticipata del Presidente, le elezioni devono avvenire entro sessanta giorni dalla data di cessazione.

Le consultazioni si svolgono in apposita seduta del CAD, convocata e presieduta dal Decano, che a tal fine istituisce il seggio. Il computo del raggiungimento del numero legale è effettuato alla chiusura del seggio. Le consultazioni si svolgono a scrutinio segreto. Viene proposto al Rettore per la nomina a Presidente colei o colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti nella prima convocazione. Nel caso nessuno sia eletto nella prima tornata elettorale, le votazioni successive sono valide se partecipa ad esse la maggioranza degli aventi diritto. In questo caso risulta eletta la persona che ottiene la maggioranza relativa dei votanti.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

Art. 4

Consiglio

Il Consiglio dell'Area Didattica è costituito, a norma dello Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", da tutti i docenti dei corsi di studio coordinati, da una rappresentanza degli studenti, determinata secondo i vigenti Regolamenti e dal Referente per la didattica appartenente al Dipartimento che detiene la responsabilità amministrativa.

La partecipazione alle sedute del CAD è un diritto-dovere per tutti i membri.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso scritto, in formato cartaceo o elettronico, contenente gli argomenti da trattare, almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta; nei casi urgenti, il Consiglio può essere convocato con soli due giorni di anticipo. In casi di comprovata urgenza, le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche per via telematica.

Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Se un membro del CAD non può partecipare a una seduta deve far pervenire al Presidente una giustificazione scritta, motivata, anche per posta elettronica utilizzando l'indirizzo di posta elettronica istituzionale.

Ai fini della formazione e della verifica del numero legale si terrà conto solo degli afferenti con diritto di voto.

I docenti a contratto, in convenzione o esperti di alta qualificazione, e i docenti in servizio Sapienza che non svolgono almeno un intero modulo registrato su GOMP partecipano al

¹ delibera del S.A. e del CdA riuniti in seduta congiunta il 17 marzo 2015.

Consiglio senza diritto di voto. La rappresentanza studentesca e il Referente per la didattica contribuiscono al numero legale solo se presenti.

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti si svolgono secondo le modalità previste dai vigenti Regolamenti. I rappresentanti restano in carica un biennio. La loro mancata elezione non inficia la validità di costituzione dell'organo.

Il Presidente verifica, alla fine di ogni anno solare, che la rappresentanza studentesca sia pari al 15% dei docenti che alla data di indizione delle elezioni risultano insegnare (anche per mutuaione) per almeno tre crediti formativi universitari in uno dei Corsi di Studio afferenti al CAD. Qualora il numero di rappresentanti sia inferiore al numero previsto, il Presidente propone al Preside di indire elezioni suppletive in tempo utile per l'inizio dell'anno accademico successivo.

I docenti nei ruoli dell'Ateneo che non sono docenti di riferimento nel CAD e non desiderano far parte del Consiglio devono comunicare tale decisione, entro il 1° settembre di ogni anno, al Presidente CAD e al Preside.

La composizione del CAD è aggiornata al 1° novembre di ogni anno accademico, tenendo conto delle richieste pervenute di cui al precedente capoverso.

Art. 5

Attribuzioni del Consiglio

Il Consiglio è l'unico organo deliberante dell'Area didattica, opera in attuazione di quanto disposto dallo Statuto e in conformità al Regolamento didattico di Ateneo. È deputato alla definizione e all'organizzazione della didattica dei Corsi di Studio di cui all'art. 1 del presente Regolamento e, in particolare:

- a) elegge il Presidente;
- b) approva a maggioranza assoluta dei componenti con diritto di voto il Regolamento del Consiglio e la denominazione dell'Area Didattica, in conformità al Regolamento-tipo. Eventuali variazioni devono essere sottoposte al parere obbligatorio del Consiglio di Dipartimento che detiene la responsabilità amministrativa e della Giunta di Facoltà;
- c) formula proposte relativamente agli ordinamenti dei Corsi di Studio afferenti all'Area Didattica. Su queste proposte, presentate dai Dipartimenti che detengono la responsabilità amministrativa, la Giunta di Facoltà, sentito il parere della Commissione Paritetica, esprime parere obbligatorio e provvede all'inoltro al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione²;
- d) predispone il manifesto degli studi stabilendo gli obiettivi formativi delle attività didattiche necessarie al conseguimento dei titoli;
- e) coordina le attività didattiche di insegnamento e di studio, le attività di laboratorio e di tirocinio; a tal fine può nominare, su proposta del Presidente, un Coordinatore per ciascuno dei CdS afferenti all'Area Didattica;
- f) approva i programmi di insegnamento³,

² artt. 11 e 12 dello Statuto Sapienza (D.R. n. 3689 del 29.10.2012).

³ art. 9 della Carta dei diritti delle Studentesse e degli Studenti di Sapienza.

propone il calendario delle lezioni e degli esami di profitto e il calendario delle sedute di laurea, in conformità con i criteri generali deliberati dalla Giunta di Facoltà;

g) stabilisce le modalità di svolgimento degli esami di laurea e i relativi criteri di valutazione;

h) definisce ed attua le forme di tutorato ed orientamento;

i) delibera sulle carriere degli studenti (passaggi, trasferimenti, requisiti di accesso, ammissione ai corsi, part-time, percorsi formativi, percorsi di eccellenza);

l) attua il riesame sistematico sul raggiungimento degli obiettivi didattici del CAD e propone azioni di miglioramento sia per la gestione dei corsi di studio sia per la qualità della didattica erogata;

m) delibera la costituzione e la composizione di commissioni permanenti o temporanee, assicurando la partecipazione degli studenti e la parità di genere;

n) può delegare il Presidente all'adozione di specifiche tipologie di provvedimenti;

o) collabora alla organizzazione e alla realizzazione delle attività di orientamento organizzate dalla Facoltà;

p) esprime parere sulla richiesta di nulla osta, di congedi straordinari per motivi di studio o di comandi e sulle missioni di lunga durata dei docenti; esprime, inoltre, parere sulla verifica periodica dell'attività didattica dei ricercatori⁴;

q) provvede affinché siano osservati i principi sulla trasparenza nella pubblicazione e nell'aggiornamento delle pagine sui siti web dei corsi di studio.

r) propone l'istituzione, la modifica e l'attivazione o disattivazione di Corsi di studio nell'ambito dell'Area didattica

s) delibera sulla ripartizione dei contributi per la didattica assegnati al CAD;

t) formula proposte sulle richieste di risorse finanziarie e di personale non docente necessarie al funzionamento dell'Area didattica;

u) delibera su proposte di programmi integrati di studio da svolgersi in collaborazione con Atenei europei per il rilascio di titoli di studio congiunti;

v) delibera su qualsiasi argomento il Presidente voglia portare all'attenzione del Consiglio.

Art. 6

Commissioni

Il Consiglio delibera, su proposta del Presidente, la costituzione di commissioni permanenti o temporanee, non deliberanti, di cui al precedente articolo.

Le Commissioni di Gestione della Assicurazione della Qualità dei Corsi di Studio afferenti al CAD sono Commissioni permanenti che valutano l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia delle azioni dei Corsi di Studio al fine di mettere in atto tutti gli opportuni interventi di correzione e miglioramento.

Curano, altresì, la redazione dei documenti richiesti per l'Assicurazione della Qualità.

⁴ art. 33 del D.P.R. 382/1980.

Le Commissioni temporanee sono costituite per istruire o studiare specifici argomenti deliberati dal Consiglio.

Il Consiglio designa, su proposta del Presidente, il Coordinatore, il numero e la categoria dei membri di ciascuna Commissione, che possono rimanere in carica per un massimo di 6 anni consecutivi. Le Commissioni decadono alla fine del mandato del Presidente del CAD.

La composizione delle Commissioni deve essere pubblicata sul sito web dei singoli corsi di studio afferenti di cui all'art. 1 nel rispetto delle norme sulla trasparenza.

Art. 7

Norme transitorie

In questa fase transitoria alla composizione delle Commissioni già costituite ed operanti si applica il limite dei 6 anni consecutivi, secondo quanto indicato al precedente articolo. Quanto non è espressamente previsto nel presente Regolamento viene demandato alle disposizioni generali di Ateneo e della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali.

Roma, 19 dicembre 2018